

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA FURTO

Comune di Salassa

| | |
|-------------------|--|
| CONTRAENTE | COMUNE DI SALASSA CANAVESE |
| CF | 03702990015 |
| INDIRIZZO | Piazza Umberto 1°, 5 10080 – Salassa (TO) |

| | |
|------------|-------------------|
| CIG | Z532A1EF06 |
|------------|-------------------|

EFFETTO: ore 24.00 del 31/10/2019

SCADENZA I RATA: ore 24.00 del 31/12/2020

SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2022

SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI

NESSUN SINISTRO

CAPITOLATO D'ONERI ASSICURAZIONE

FURTO

DEFINIZIONI DI POLIZZA

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurato: è il soggetto della prestazione assicurativa;

Assicurazione: è il contratto stipulato tra le Parti;

Broker: GREEN Srl Independent Insurance Broker, con sede in Favria (To);

Compagnia: è la società di assicurazione

Contenuto: è l'insieme di tutti i beni costituenti dotazione o pertinenza dell'Ente, occorrenti al funzionamento ed allo svolgimento delle attività dichiarate dall'Ente medesimo. Tali beni, normalmente posti sottotetto, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o nella disponibilità dell'Ente. Sono esclusi solamente i veicoli iscritti al P.R.A. ed i beni definiti alle voci "cose particolari" e "valori";

Contraente: è il soggetto (fisico o giuridico) che stipula il contratto;

Cose particolari: archivi, dati d'archivio, supporti dati, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rame per incisioni e simili;

Danni: morte, lesioni fisiche, danneggiamenti a cose;

Dolo: azione intenzionale con la quale si provoca un evento dannoso;

Estorsione: sottrazione di cose mediante violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari, i dipendenti od altre persone per costringerli a consegnare le cose assicurate;

Franchigia: importo fisso che l'Assicurato accetta di tenere a proprio carico in caso di sinistro. Per ciascun sinistro l'indennizzo viene eseguito detraendo l'importo della franchigia (fissa od in percentuale);

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri;

Furto con destrezza: furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante;

Guasto: danno materiale diretto causato alle cose e/o agli impianti;

Indennizzo: somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro all'Assicurato e/o Contraente;

Massimale: importo che delimita il massimo risarcimento cui è impegnata la Compagnia;

Mezzi di chiusura: protezioni poste a chiusura, od a controllo delle chiusure, degli accessi o delle altre aperture dei locali contenenti le cose assicurate;

Polizza: documento che prova l'assicurazione;

Premio: somma dovuta dal Contraente quale corrispettivo dell'assicurazione prestata;

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali, nella quale la Compagnia, in caso di sinistro risarcibile, paga l'indennizzo fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale;

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza e/o minaccia alla persona;

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne;

Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare la successiva impossibilità al regolare funzionamento che vi era prima del sinistro;

Scippo o furto con strappo: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;

Scoperto: percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato. E' stabilito nel contratto, con impegno dell'Assicurato e/o Contraente di non assicurarlo con altre Compagnie;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione;

Valori: denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore. Sono parificati ai valori anche i beni mobili e, nell'ambito dei beni immobili, le statue e gli affreschi aventi "valore artistico".

SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 02 – Effetto, scadenza, durata e rescindibilità annuale

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° (novantesimo) giorno dalla scadenza delle rate e/o appendici.

Il presente contratto s'intende automaticamente disdettato alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle Parti. Tuttavia qualora alla scadenza naturale l'Amministrazione Contraente, intenda proseguire il rapporto contrattuale, potrà manifestarlo con comunicazione scritta da inviarsi alla Compagnia entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la scadenza stabilita.

Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 03 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle Parti.

Art. 04 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente deve comunicare al Broker, che provvederà alle dovute comunicazioni alla Compagnia come disposto dall'art. 05, l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 05 – Clausola Broker, forma delle comunicazioni

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a GREEN srl Independent insurance Broker, e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Compagnia. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche in base ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, fermo restando l'obbligo del Broker al pronto inoltro della comunicazione stessa.

Il Contraente s'impegna a comunicare agli Assicuratori l'eventuale revoca del mandato.

Il pagamento del premio effettuato in buona fede dal Broker o dai suoi collaboratori si considererà come effettuato direttamente alla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 comma 2 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicurativa aggiudicataria e delle eventuali

coassicuratrici le quali riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle riconosciute normalmente alla propria rete di vendita. Qualora l'offerta sia stata presentata per il tramite dell'Agenzia territorialmente competente questa riconoscerà al Broker provvigioni nella misura del 70% (settanta per cento) dell'aliquota provvigionale da essa normalmente percepita dalla Compagnia mandante, se non diversamente regolamentato. In ogni caso ciò non comporterà un costo aggiuntivo per l'Ente.

Art. 06 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione al Broker di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile

Art. 07 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 08 – Cessazione del rischio

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie (art. 1896 del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. La Compagnia rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 09 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 10 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni e la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione della presente polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti Contraenti, si dovrà fare riferimento alle leggi della Repubblica Italiana.

SEZIONE C – ASSICURAZIONE FURTO

Art. 14 – Identificazione dell'assicurazione

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza l'Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti all'Ente derivati da:

- a) **Furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali che le contengono:
- con rottura o scasso, forzamento o rimozione delle serrature e dei sistemi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
 - con chiavi false o simili, cioè mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti, ecc. con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale ad uso di chiavi false l'utilizzazione di chiavi vere il cui furto o smarrimento sia già stato denunciato alle competenti Autorità;

- con scalata, mediante introduzione nei locali per vie diverse da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale;
 - con introduzione clandestina;
 - in conseguenza di furto commesso fuori dalle ore di lavoro da dipendenti dell'Assicurato;
- b) **Furto con destrezza:** la garanzia è inoltre prestata per il furto commesso con destrezza e la misteriosa sparizione avvenuti all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nelle 48 ore successive. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per singolo sinistro;
- c) **Rapina** avvenuta nei locali di pertinenza dell'Ente, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) **Estorsione:** la garanzia è estesa all'estorsione nei casi in cui sia la violenza e/o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate vengano poste in essere all'interno dei locali di proprietà e/o pertinenza e/o uso dell'Ente;
- e) **Guasti** cagionati dai ladri nel commettere il furto e/o rapina o nel tentativo di commetterli:
- alle cose assicurate;
 - ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza applicazione di eventuali scoperti e franchigie, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 100,00 (cento/00) per ogni sinistro;
- f) **Atti vandalici e dolosi** cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto e/o la rapina e/o nel tentativo di commetterli, Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 10% (dieci per cento), con il minimo di € 100,00 (cento/00) per ogni sinistro;
- g) **Furto presso terzi:** la garanzia è altresì prestata per i beni e le cose particolari che si trovino presso terzi, ciò relativamente a quanto stabilito alle lettere a), b) c), e) ai beni ed alle cose di proprietà e/o di pertinenza dell'Ente;
- h) **Furto e rapina di denaro e valori:** la garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale convenuto alla partita 2), per denaro e valori comunque custoditi all'interno dei locali dell'Ente;
- i) **Attrezzature dell'Ente all'esterno dei locali:** sono compresi i danni da furto e/o rapina ed i guasti cagionati dai ladri alle attrezzature (escluse le insegne) all'esterno dei locali, ma comunque nell'ambito e/o disponibilità dell'Ente, purché fisse per uso e destinazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 10% (dieci per cento), con il minimo di € 100,00 (cento/00) per ogni sinistro;
- j) **Veicoli parcheggiati nei locali dell'Ente:** qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali o nelle aree di pertinenza dell'Ente, la garanzia è prestata con uno scoperto del 25% (venticinque per cento).

Art. 15 – Garanzia portavalori

L'assicurazione copre la sottoscrizione di denaro e/o valori portati da dipendenti incaricati fuori dai locali dell'Ente per trasferirli alle Banche, a fornitori, ad altri Enti Pubblici e/o Privati, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mani i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina.

La garanzia è prestata:

- durante l'orario di servizio;
- per portavalori di età superiore ai 18 (diciotto) anni ma non superiore ai 70 (settanta) anni;
- in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Art. 16 – Delimitazione dell'assicurazione

Fermo restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, le Parti si danno reciprocamente atto che sono sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- guerra, atti di guerra, invasione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari;
- da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, in tal caso la garanzia è sospesa dalle ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno.

Art. 17 – Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa da robusti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate al muro.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

1. se le aperture sono diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Compagnia liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni e/o riserve;
2. se, invece, le aperture sono usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati verrà applicato uno scoperto pari al 15% (quindici per cento) all'importo del danno concordato.

Art. 18 – Reintegro delle somme assicurate

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, la somma assicurata verrà reintegrata di un pari importo. Il Contraente si impegna a pagare il rateo di premio corrispondente in base al tasso concordato. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Art. 19 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, previa trattativa tra le Parti con l'intervento del Broker.

Art. 20 – Colpa grave

La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati con colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente, degli Amministratori dell'Ente nonché di tutti coloro che occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art. 21 – Onorari dei periti, competenze dei professionisti e consulenti

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 26, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente in caso di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo liquidato e con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro.

Art. 22 – Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato, ad avvalersi del diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che, indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo, occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

SEZIONE D – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione non avvenisse entro 8 (otto) giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente

potrà prendere tutte le misure del caso;

- c) dichiarare per iscritto all'Autorità Giudiziaria o Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte;
- f) mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione, anche di natura fiscale, che possa essere richiesto dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso;
- g) denunciare tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, procedura di ammortamento.

Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 25 – Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

Art. 26 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da Lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 27 – Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le Parti hanno adempiuto agli obblighi assunti in base all'art. 23;
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, rubate e non rubate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, nonché di tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 26 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La

perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 28 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

- per i Contenuti: l'ammontare del danno è dato dal valore di rimpiazzo a nuovo che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, incrementato dei profitti sperati, dei danni di mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi;
- per i Valori: l'ammontare del danno è pari al loro valore nominale;
- per i Titoli di Credito: la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; l'Assicurato/Contraente deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Art. 29 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 16 per quanto concerne il dolo.

Art. 30 – Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Compagnia

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato ed al Broker l'accesso all'Ispettorato sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via telefax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione scritta che riporti lo stato dei sinistri denunciati ed aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

| | |
|------------------------------|--|
| FORMA DELL'ASSICURAZIONE | A Primo Rischio Assoluto su tutte le partite |
| CRITERIO DA UTILIZZARE | Valore a nuovo |
| MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI | Clausola 24/b con eccezioni di insufficienza |
| PRECISAZIONE | I beni garantiti alle partite 01 e 02 possono trovarsi, e sono di conseguenza assicurati, sottotetto a qualsiasi insediamento di proprietà o direttamente utilizzato dall'Ente |

PARTITE E SOMME ASSICURATE

| | Partite | Somme da assicurare € |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01 | CONTENUTO fino a | 25.000,00 |
| 02 | VALORI ovunque posti fino a | 2.000,00 |
| 03 | GUASTI fino a | 6.000,00 |
| 04 | ATTI VANDALICI E DOLOSI fino a | 5.000,00 |
| 05 | PORTAVALORI fino a | 2.000,00 |
| TOTALE | | 40.000,00 |

